

REGOLAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DEI LAVORATORI IN ASSENZA DI SOSTEGNO AL REDDITO

Art. 1 - Tipologia dell'intervento

1. L'EBAP (Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese) interviene con un contributo economico in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo e che abbiano esaurito o non possano accedere ad altro tipo di ammortizzatori sociali, purché l'azienda da cui dipendevano momento della perdita dello stato di occupati risulti in regola con i versamenti all'EBAP-FSBA dal 1° gennaio 2016.
2. Per le imprese di nuova costituzione è necessario un periodo di adesione di almeno sei mesi.

Art. 2 - Ammontare

1. Il contributo è pari ad € 103,29 a settimana per un massimo di 12 settimane nell'anno solare per lavoratore e sarà versato direttamente al lavoratore.
2. Nel caso in cui il lavoratore trovi occupazione, il contributo sarà erogato solo sino al giorno della nuova assunzione.
3. Qualora il lavoratore, dopo aver trovato occupazione, venga nuovamente licenziato prima della completa fruizione delle 12 settimane di cui sopra, potrà presentare nuova domanda fino a completamento di tale periodo.

Art. 3 - Procedure

1. Le richieste di contributo devono essere compilate, a pena di nullità, sulla specifica modulistica EBAP, scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it o reperibile presso la sede dell'Ente, delle sue articolazioni territoriali o presso le Organizzazioni costituenti l'EBAP.
2. Le domande devono essere presentate/inviare a:
EBAP Puglia - Via Re David, 12 – 70125, BARI o, alternativamente, al seguente indirizzo di posta elettronica: ebapuglia@pec.it
3. Le domande possono essere presentate anche per il tramite delle articolazioni territoriali dell'EBAP, delle Organizzazioni cui le imprese aderiscono o conferiscono specifico mandato o di altro soggetto dotato di apposita delega corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. La richiesta di contributo deve inviarsi entro e non oltre 60 gg dal licenziamento o dall'esaurimento della prestazione di sostegno al reddito ordinaria. In caso la richiesta venga inoltrata a mezzo posta farà fede il timbro postale di invio.

Art. 4 - Documentazione

1. Le domande dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:
 - a) Copia ultima busta paga recante la data di assunzione o dichiarazione rilasciata dall'ultimo datore di lavoro aderente all'EBAP che attesti la dipendenza del lavoratore ed il suo licenziamento;
 - b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa all'interno dell'apposito modulo EBAP MOD.DIP. 04 con cui il lavoratore dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di aver esaurito o di non avere diritto ad altri ammortizzatori sociali secondo la vigente legislazione, nonché il permanere del proprio stato di disoccupazione;

- c) Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, sottoscritta in originale al margine.
2. L'EBAP si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione presentati dai richiedenti, adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.
3. Qualora la documentazione risulti mancante o incompleta, l'istanza sarà archiviata d'ufficio senza ulteriori comunicazioni ove non si provveda ad integrarla entro 30gg dall'invio di apposita richiesta da parte dell'EBAP.

Art. 5 - Pagamento e tempistica

1. L'EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, comincerà ad erogare il contributo entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta completa dell'intera documentazione prevista.

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

1. Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal C.d.A. dell'EBAP non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste pervenute, queste saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse.

Art.7 - Incompatibilità

1. La presente prestazione è incompatibile con qualsivoglia altra forma di sostegno al reddito.